



FEASR



REGIONE DEL VENETO



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

BANDO PUBBLICO GAL		Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL n. 18 del 16.09.2011
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 – ASSE 4 – LEADER		
 Cod. 13. GAL BALDO LESSINIA		
Programma di Sviluppo Locale: Programma per l'Economia, il Territorio Rurale e l'Ambiente (PETRA)		
Tema centrale	3	<i>Turismo sostenibile</i>
Linea strategica	3	<i>Azioni per promuovere lo sviluppo del turismo rurale sostenibile</i>
MISURA	227	Investimenti forestali non produttivi
AZIONE	1	Miglioramenti paesaggistico - ambientali

1. DESCRIZIONE DELLA AZIONE

1.1. Descrizione generale

L'azione incentiva i miglioramenti paesaggistico – ambientali, prefiggendosi il miglioramento delle aree boschive e delle riserve forestali a fini ambientali, di pubblica utilità, paesaggistica, attraverso il sostegno alla realizzazione, ripristino e manutenzione di sentieri e percorsi didattici – compresi punti d'informazione e di osservazione della fauna -, di aree di sosta, di giardini botanici e degli alberi monumentali.

1.2. Obiettivi

L'azione ha carattere integrativo e complementare rispetto alle altre misure della presente linea strategica di intervento. Pur facendo riferimento, nel PSR del Veneto 200-2013, all'obiettivo specifico 2.6 “Favorire la conservazione e la valorizzazione delle aree agricole e forestali ad elevato valore naturalistico e la biodiversità ad esse collegata”, essa risulta altresì coerente con l'obiettivo specifico delle altre misure collegate al tema centrale del PSL relativo al turismo sostenibile, cioè l'obiettivo del PSR 3.2 “Incentivare le attività e i servizi turistici nelle aree rurali”. In tale contesto, essa persegue l'obiettivo operativo di garantire la manutenzione ambientale e lo sviluppo dei servizi finalizzati a migliorare la fruibilità e l'uso multifunzionale delle risorse forestali locali.

1.3. Ambito territoriale di applicazione

L'azione riguarda l'ambito territoriale designato del GAL, costituito dai seguenti comuni della provincia di Verona: **Affi, Badia Calavena, Bardolino, Bosco Chiesanuova, Brentino Belluno, Brenzone, Caprino Veronese, Cavaion Veronese, Cazzano di Tramigna, Cerro Veronese, Costermano, Dolce', Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Garda, Grezzana, Lazise, Malcesine, Marano di Valpolicella, Mezzane di Sotto, Montecchia di Crosara, Negrar, Rivoli Veronese, Roncà, Rovere' Veronese, San Giovanni Ilarione, San Mauro di Saline, San Zeno di Montagna, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sant'Anna D'Alfaedo, Selva di Progno, Soave, Torri del Benaco, Tregnago, Velo Veronese, Vestenanova**, limitatamente alle zone forestali come definite all'art. 30 del Reg (CE) 1974/06 e quelle di cui all'art. 14 della LR 52/78.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1. Soggetti richiedenti

1. Proprietari privati di foreste;
2. Associazioni di proprietari privati di foreste o associazioni di proprietari pubblici di foreste riconosciute o almeno univocamente individuabili sulla base di codice fiscale e/o partita IVA;
3. Consorzi di proprietari privati di foreste o consorzi di proprietari pubblici di foreste, riconosciuti o almeno univocamente individuabili sulla base di codice fiscale e/o partita IVA;
4. Comuni e Comunità Montane
5. Veneto Agricoltura
6. Associazioni miste privati/comuni proprietari di foreste riconosciute o almeno univocamente individuabili sulla base di codice fiscale e/o partita IVA
7. Enti parco, Province, Consorzi di bonifica, se titolari delle competenze richieste per eseguire l'intervento
8. Regole e Comunioni famigliari
9. Enti proprietari/gestori del demanio statale o regionale
10. Altri soggetti gestori aventi titolo ad eseguire l'intervento e disponibilità dei terreni

2.2. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti

I requisiti di ammissibilità sono i seguenti:

1. Proprietà dell'area oggetto dell'intervento
2. Il richiedente non proprietario può accedere agli aiuti previsti qualora abbia titolo alla gestione delle superfici oggetto di investimento o all'esecuzione degli interventi ammessi tramite un contratto di conduzione (affitto, comproprietà, mezzadria, comunione legale, concessione, colonia parziaria) o tramite la sottoscrizione di una specifica convenzione, oppure sia titolare delle competenze tecniche necessarie e abbia allo stesso tempo, la disponibilità dei terreni sui quali realizzare l'intervento.

Nel caso di terreni in comproprietà, comunione legale, affitto, mezzadria, colonia parziaria o concessione, il richiedente deve allegare alla domanda di contributo l'atto di assenso degli altri soggetti contitolari del medesimo diritto reale all'effettuazione dell'intervento.

Nel caso di interventi realizzati in superfici in conduzione il richiedente deve averne diritto per almeno 7 anni a partire dalla data di presentazione della domanda; inoltre è necessario, per tali superfici, presentare l'assenso firmato del proprietario secondo il modello predisposto da AVEPA.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda non è ritenuto valido il titolo di conduzione delle superfici in comodato.

Nei casi non regolati da statuti o atti costitutivi di consorzi o associazioni, quando l'intervento ricade su mappali ascrivibili a più soggetti il richiedente sottoscrive con tali soggetti una specifica convenzione.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1. Tipo di interventi

Sono previste quattro tipologie di interventi:

1. **Realizzazione, ripristino e manutenzione di sentieri, itinerari e percorsi didattico-educativi**, comprese le aree di pertinenza, quali aree di sosta per informazione e osservazione. E' previsto l'acquisto di attrezzature fisse (cartellonistica e segnaletica) e la costruzione di strutture destinate all'osservazione ed allo studio della flora e della fauna selvatica nel loro ambiente naturale e non in regime di cattività.
2. **Realizzazione, ripristino e manutenzione della confinazione, di recinzioni, staccionate rustiche** che delimitano le riserve di interesse naturalistico o altre aree forestali soggette a particolari forme di protezione.
3. **Creazione e manutenzione straordinaria di giardini botanici a fini didattici e ambientali** situati in aree forestali o limitrofe al bosco; sono da considerarsi limitrofe al bosco tutte le aree situate ad una distanza non superiore a 300 metri dalla superficie boscata di riferimento.
4. **Operazioni straordinarie di tutela e di valorizzazione degli alberi monumentali** con particolare valenza ambientale situati in zone forestali o limitrofe al bosco, compresi gli interventi di dendrochirurgia, interventi selvicolturali nell'area di pertinenza e recinzione della medesima.
5. **Realizzazione di siepi perimetrali sui due lati maggiori delle piantagioni di pioppo.**

3.2. Condizioni di ammissibilità degli interventi

- 1 Al fine dell'attuazione della presente azione per foreste si intendono quelle di cui all'art. 14 della L.R. 52/78. Ai fini della realizzazione dell'intervento 5 "Realizzazione di siepi perimetrali sui due lati maggiori delle piantagioni di pioppo" si applica la definizione di foresta di cui all'art. 30 del Reg. (CE) 1974/06.
- 2 Tutti gli interventi devono essere cantierabili e le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento devono essere presentate non oltre i 90 giorni dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda.
- 3 Il progetto dell'intervento dovrà essere sottoscritto da un tecnico dotato di specifica competenza professionale ai sensi delle norme vigenti. A supporto della domanda, se pertinente, deve essere presentato il progetto definitivo.
- 4 Nel caso di interventi che necessitano dell'impianto o dell'uso di materiale vegetale in genere valgono le prescrizioni di cui alla DGR 3263 del 15/10/2004 in applicazione del D.Lgs. 386/03
- 5 Non vengono ammesse a finanziamento le stesse tipologie di intervento realizzate in una medesima area già oggetto di finanziamento pubblico nei precedenti 5 anni.
Si considera l'arco temporale dei 5 anni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di finanziabilità. Al fine dell'individuazione di tale area si fa riferimento alla sola "superficie di intervento", ovvero alla porzione di terreno sulla quale verrà realizzata l'opera oggetto del finanziamento.
- 6 Nel caso in cui il richiedente sia un Amministrazione Pubblica è fatto obbligo di attenersi al rispetto della normativa generale sugli appalti (D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.)
- 7 Con riferimento alla tipologia di intervento n. 4, nell'ambito della presente azione sono considerati alberi monumentali:
 - a) gli alberi isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità o longevità;
 - b) gli alberi che hanno un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale o a tradizioni locali.

3.3. Impegni e prescrizioni operative

- 1 Gli interventi di natura selvicolturale devono essere realizzati adottando, per l'uso di motoseghe e decespugliatori, carburanti e lubrificanti ecologici conformi alla normativa di cui alla Decisione della Commissione UE 26 aprile 2005, n.2005/360/CE. Per i motori Otto a due e quattro tempi il combustibile ecologico è la cosiddetta "benzina alchilata".
- 2 Tutte le opere ed i lavori eseguiti non potranno essere distolti, tranne in casi di forza maggiore, dalla loro destinazione prima di 7 anni a decorrere dalla data di pubblicazione nel BUR del decreto di finanziabilità.
- 3 **Con riferimento all'intervento 5** "Realizzazione di siepi perimetrali sui due lati maggiori delle piantagioni di pioppo":
 - 1) l'intervento è ammesso limitatamente ai territori comunali di pianura e collina (def. ISTAT) dell'Ambito territoriale designato del GAL;
 - 2) è ammessa esclusivamente la realizzazione di strutture lineari arboree e/o arbustive monofilari costituite da una larghezza compresa tra 1 e 2 metri in relazione alla specie da utilizzare ai fini dell'impianto;
 - 3) dovranno essere assicurate le seguenti distanze d'impianto:
 - distanza tra due soggetti arbustivi successivi sulla fila compresa tra 0,5 e 2 metri;
 - distanza tra due soggetti arborei, sulla fila, compresa tra 4 e 8 metri;
 - 4) ai fini dell'impianto devono essere utilizzate le specie arboree e arbustive indicate nell'allegato K alla deliberazione n. 199/2008 reperibile al seguente link:
<http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Sviluppo+Rurale/Programmazione+2007+-+2013/Secondo+bando+generale+2009.htm>
- 4 Tutte le iniziative e gli strumenti informativi attivati nell'ambito e a supporto degli interventi finanziati dalla presente misura, anche in relazione agli eventuali obblighi specifici di informazione a carico dei soggetti beneficiari (cartelloni e targhe informative, materiali e supporti informativi...) o comunque alle attività informative messe in atto con le risorse del PSR, devono essere realizzate secondo le disposizioni previste dalla apposite "Linee guida per l'informazione e l'utilizzo dei loghi" approvate con Decreto n. 13 del 19 giugno 2009 della Direzione Piani e programmi settore primario, disponibili sul sito Internet della Regione, nella sezione (Economia > Agricoltura-Foreste > Sviluppo Rurale > Programmazione 2007 - 2013 > Informazione e pubblicità.

3.4. Spese ammissibili

INTERVENTO	SPESA
Per tutte le tipologie di intervento	Lavori, acquisti

Spese generali	Sono ammissibili, nei limiti e condizioni previsti dal documento di <i>Indirizzi procedurali</i> (allegato A alla DGR n. 4083/2009)
Sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dal beneficiario per lavori, acquisti compresi quelli connessi all'uso di carburanti e lubrificanti ecologici e le spese generali (onorari di progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico) necessarie alla corretta esecuzione degli interventi ammessi.	
La spesa sarà determinata sulla base del prezzario agroforestale regionale approvato con Decreto del Dirigente della Direzione Piani e Programmi Settore Primario n. 30 del 30/12/2009.	
Sono ammessi lavori a prestazione volontaria limitatamente alla esecuzione di opere accessorie di natura agronomico-selvicolturale sulla base di quanto individuato nel prezzario forestale regionale. In fase progettuale il tecnico, nel definire compiutamente l'ammontare della spesa connessa alle prestazioni volontarie, nel limite stabilito dalle procedure generali di cui all'allegato A alla DGR n. 4083/2009 dovrà preventivamente individuare la natura e la quantità dei lavori che saranno eseguiti come prestazione volontaria da parte del beneficiario definendo al contempo le ore ed il numero di unità lavorative destinate a tali attività sulla base del sopraindicato prezzario regionale.	

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1. Importo messo a bando

L'importo del presente bando, in termini di spesa pubblica, è pari ad €320.000,00.

4.2. Livello ed entità dell'aiuto

L'aiuto viene concesso nella misura del 85% della spesa ammissibile.

4.3. Limiti di intervento e di spesa

Per ciascun intervento è previsto **un importo minimo di spesa ammissibile di € 8.000,00 ed un importo massimo di spesa ammissibile di €100.000,00***

Qualora se ne configurino le condizioni qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura si rapporta alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato secondo il dispositivo Regolamento "De minimis" (CE) n. 1998/2006.

L'applicazione o meno del suddetto Regolamento sarà, in ogni caso condizionata dalla valutazione e dalla successiva decisione della Comunità Europea relativamente alla notifica dell'Aiuto n° 5745 del 14/04/2011

Ulteriori norme inerenti l'ammissibilità e l'eleggibilità delle spese sono stabilite dal paragrafo 5 degli Indirizzi procedurali del PSR (Allegato A alla DGR 29/12/2009 n. 4083 e successive modifiche e integrazioni).

*** Modifica apportata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 25.10.2011**

4.4. Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi

Il tempo massimo per il completamento delle operazioni non può essere superiore a 24 mesi dalla data di pubblicazione sul BUR del provvedimento di concessione del contributo.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1. Criteri di priorità e punteggi

	CRITERIO	SPECIFICHE	PUNTI
--	----------	------------	-------

1	Interventi realizzati in aree pianificate	Interventi inseriti prevalentemente in zone già incluse in piani di assestamento o di riordino forestale ai sensi della Legge regionale 52/1978, art. 23. Ai fini della attribuzione del punteggio possono essere ricompresi anche piani scaduti ma in fase di revisione, purché in regola con la tempistica stabilita per la consegna della minuta. Il tecnico è tenuto, nel motivare il punteggio, a dichiarare lo stato di attuazione del piano o lo stato del relativo iter amministrativo. Anche nei casi di prima compilazione di piano devono essere almeno consegnate le minute del piano per il collaudo.	10	
2	Interventi realizzati in zone della rete Natura 2000	Interventi inseriti interamente (100%) all'interno di aree della "Rete Natura 2000"	30	
		Interventi inseriti prevalentemente (almeno il 50%) all'interno di aree della "Rete Natura 2000"	20	
		Interventi inseriti parzialmente (almeno il 25%) all'interno di aree della "Rete Natura 2000"	10	
3	Interventi realizzati in aree con svantaggi altitudinali e orografici	Svantaggi altitudinali :	sopra i 1000 m.	15
			tra i 1000 e i 300 m.	5
		Svantaggi orografici: riferiti alle seguenti classi di pendenza media percentuale del Comune in cui ricade l'intervento (Allegato C alla DGR 167/2010)	dal 26 % al 46%	15*
			oltre il 46 %	5*
4	Interventi realizzati con criteri gestionali legati al contenimento degli impatti ambientali	Possesso di un certificato di Gestione Forestale Sostenibile o di Catena di custodia secondo gli standard del PEFC o dell'FSC.	10	
5	Interventi realizzati in aree a parco e altre aree protette	Aree protette (VI Elenco ufficiale delle aree protette, approvato con decreto 27.04.2010 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare – Supplemento ordinario n. 155 alla GURI n. 125 del 31.05.2010)	10	
6	Presenza di specie a rischio	Interventi riguardanti habitat diversi da quelli previsti dal precedente criterio 2, in cui siano presenti le specie di cui all'art. 7 della Legge regionale 15 novembre 1974, n.53 "Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora e s.m.i	10	

*** Modifica apportata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 25.10.2011**

Il Totale del punteggio massimo attribuibile è pari a punti 100.

5.2. Condizioni ed elementi di preferenza

In presenza di condizioni di parità di punteggio complessivo, la preferenza verrà accordata secondo il seguente criterio:

ELEMENTO DI PREFERENZA	INDICATORE	ORDINE
Spesa ammessa	Importo spesa ammessa	Preferenza alla spesa ammessa più elevata

6. DOMANDA DI AIUTO

6.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto

A pena di esclusione, la presentazione delle domande da parte dei singoli soggetti richiedenti deve avvenire entro e non oltre il termine di 75 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del presente bando, in forma di avviso. Qual'ora tale giorno coincida con un giorno festivo, la scadenza sarà posticipata al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

La domanda di aiuto va presentata all'Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), Autorità di Pagamento del PSR 2007-2013 di Verona, competente per territorio e deve essere presentata secondo la modulistica predisposta da AVEPA.

Tale domanda dovrà essere presentata secondo le modalità previste dagli Indirizzi procedurali del PSR (All. A alla DGR 29/12/2009 n. 4083 e successive modifiche e integrazioni), con allegata la documentazione elencata al successivo paragrafo 6.2.

6.2. Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Per tutti gli interventi

1. Copia documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. Scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. Documentazione comprovante il punteggio richiesto relativa ai criteri di priorità individuati
 - per l'assegnazione del punteggio di cui al **criterio 2**:
 - ▲ Per la definizione delle aree della "Rete Natura 2000" viene fatto riferimento al D.P.G.R. del 18 maggio 2005 n. 241 ratificato dalla D.G.R. del 7 giugno 2005 n. 1262 e integrato dalle D.G.R. del 18 aprile 2006, n. 1180; D.G.R. del 27 febbraio 2007, n. 441; D.G.R. del 28 dicembre 2007, n. 4572; D.G.R. del 30 dicembre 2008, n. 4003.
Il tecnico è tenuto, nel motivare il punteggio, ad indicare i codici delle aree Rete Natura 2000 coinvolte nonché individuare su apposita cartografia i confini delle stesse - in relazione all'intervento in oggetto.
 - per l'assegnazione del punteggio di cui al **criterio 3**:
 - ▲ L'altitudine è riscontrata sulla base dell'ubicazione dell'investimento come desumibile dagli elaborati progettuali; nel caso di investimenti che si collochino in entrambe le classi altitudinali/orografiche, si attribuisce il punteggio con il criterio della prevalenza (più del 50% della superficie in una classe.
 - per l'assegnazione del punteggio di cui al **criterio 4**:
 - ▲ Il punteggio relativo alla certificazione può essere attribuito ai soggetti già possessori di certificazione. A tale fine fa testo il documento emesso dall'Istituto di certificazione.
 - per l'assegnazione del punteggio di cui al **criterio 5**:
 - ▲ Il punteggio relativo alla certificazione può essere attribuito agli interventi che realizzati all'interno di aree protette di cui al VI Elenco ufficiale delle aree protette, approvato con decreto 27.04.2010 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare – Supplemento ordinario n. 155 alla GURI n. 125 del 31.05.2010;
 - per l'assegnazione del punteggio di cui al **criterio 6**:
 - ▲ Il punteggio viene attribuito su presentazione di uno studio o relazione scientifica (condotta da Istituti universitari o centri di ricerca) attestante la presenza delle specie segnalata/e nell'area oggetto dell'intervento.
4. Progetto con i relativi elaborati (copia conforme o dichiarazione di conformità rispetto al progetto depositato presso gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni), in particolare: corografia, estratto di mappa 1:2000 con individuazione dettagliata dell'area e della tipologia d'intervento, computo metrico estimativo (specificando il prezzario utilizzato e riportando i medesimi codici), individuazione di eventuali lavori a prestazione volontaria, relazione tecnica (indicazione dell'eventuale normativa di riferimento alla gestione dei siti di intervento e alle competenze concernenti i lavori realizzati), documentazione fotografica, elaborati grafici, stima del consumo previsto per carburanti o oli ecologici.
I lavori a prestazione volontaria dovranno essere dettagliati sulla base del prezzario regionale approvato con Decreto del Dirigente della Direzione Piani e Programmi Settore Primario n. 30 del 30/12/2009 con indicazione delle ore e del numero di unità lavorative.
5. Cartografia digitalizzata dell'area oggetto di intervento, georeferenziata sulla base della Carta Tecnica Regionale e sovrapponibile al catasto.
6. Per i soggetti pubblici e le associazioni o i consorzi di proprietari, ivi comprese le Regole, provvedimento di approvazione del progetto e di richiesta del contributo.
7. Per le forme associative, atto costitutivo e/o statuto. Negli altri casi in cui l'intervento ricada su mappali ascrivibili a più soggetti allegare la convenzione prevista al precedente paragrafo relativo ai criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti.
8. Permesso a costruire o denuncia inizio attività (D.I.A.) riportante la data di presentazione della stessa.
9. Documentazione attestante l'espletamento delle procedure di cui DGR 3173/06 relative alla Rete Natura 2000 qualora necessaria.

10. Provvedimenti autorizzativi di cui agli articoli 53 e. 54 delle PMPF qualora pertinenti.
11. Nel caso l'intervento ricada in area parco: nulla osta o dichiarazione di decorrenza dei termini per silenzio - assenso, rilasciato dall'ente parco ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/91.
12. Atto di assenso firmato dal/dai proprietario/i non richiedente/i, secondo il modello predisposto da Avepa, nei casi in cui l'intervento ricada in superfici in comproprietà, comunione legale, affitto, mezzadria, colonia parziaria o concessione.
13. Solo per gli enti pubblici, documentazione relativa all'incarico dei lavori di progettazione ai fini della verifica del rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità al D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.

I documenti indicati dal n. 1 al n. 7 sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa. La mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio implicherà unicamente la non attribuzione degli elementi di priorità richiesti in domanda.

La documentazione indicata dal n. 8 al n. 13 se non presente in allegato alla domanda, può essere integrata entro i novanta giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda, fatto salvo che in allegato alla domanda dovrà essere presentata la richiesta di rilascio;

Nel caso il progetto preveda opere soggette a sola D.I.A. il committente dovrà allegare la dichiarazione, ai sensi del D.lgs. n. 445/2000 art. 47, che il Comune nei sessanta giorni successivi alla presentazione della DIA non ha notificato l'ordine a non effettuare il previsto intervento.

7. DOMANDA DI PAGAMENTO

7.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento, la documentazione elencata al successivo paragrafo 7.2.

AVEPA avrà cura di predisporre e comunicare a ogni singolo soggetto beneficiario, le modalità e i termini per l'erogazione dell'aiuto.

7.2. Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo la modulistica predisposta da AVEPA)
2. Copia dei giustificativi di pagamento (fatture, bonifici, ricevute bancarie, assegni di c/c bancario o postale non trasferibili, estratti conto bancari o postali...)
3. Relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'intervento e il conseguimento degli obiettivi previsti.
4. Copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge;
5. Solo per gli enti pubblici, documentazione relativa all'incarico di esecuzione dei lavori ai fini della verifica del rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità al D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.

8. INFORMAZIONI E RIFERIMENTI

Il presente bando pubblicato in forma di avviso sul BUR della Regione del Veneto è disponibile in versione integrale sul sito internet del GAL Baldo Lessinia www.baldolessinia.it nella sezione "Bandi" e presso l'Albo della Provincia di Verona.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al GAL Baldo Lessinia ai seguenti recapiti:

GAL BALDO LESSINIA - Piazza Borgo, 52 - 37021 Bosco Chiesanuova (VR)

Tel. 045.6780048 - Fax. 045.6782479 E-mail: info@baldolessinia.it

Cell. 349.2794429

nei seguenti giorni e orari:

- Lunedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00
- Mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 17.00
- Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00